



Comune di SERRA SAN BRUNO

Provincia di Vibo Valentia

ORDINANZA DIVIETO DI UTILIZZO SACCHI NERI OPACHI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, QUALE DISPOSIZIONE URGENTE, PER MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

N. 30

IL SINDACO

PREMESSO CHE in via generale, la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

ATTESO CHE il Comune di Serra San Bruno ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente, al territorio e al miglioramento della raccolta differenziata;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 123/08, le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti, a tal fine devono svolgere azioni tese all'introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;

- l'utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti, per il conferimento dei rifiuti appartenente alla frazione indifferenziata, non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti da parte degli addetti al servizio di raccolta;

- le suddette anomalie incidono negativamente nei complessivi costi di gestione e ciò a discapito dell'intera cittadinanza;

PRESO ATTO CHE:

- dai controlli effettuati sui sacchi neri dell'indifferenziata è risultata alta la probabilità di trovare un contenuto non opportunamente e correttamente differenziato, con grave pregiudizio del generale andamento della virtuosità territoriale;

- dalle verifiche effettuate dagli addetti preposti emerge chiaramente che l'uso del sacco nero è interpretato da parte dell'utenza quale modo e metodo per aggirare regole e regolamenti in materia di giusto conferimento dei rifiuti.

- che l'Amministrazione Comunale, avendo già attuato direttive finalizzate al raggiungimento di obiettivi virtuosi in termini di percentuale di raccolta differenziata, intende investire ulteriormente in tale direzione, ciò è possibile solo attraverso una corretta differenziazione dei rifiuti urbani prodotti, portando al minimo la quantità di indifferenziata da conferire;

RITENUTO opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione dell'utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell'utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata nel territorio comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTA la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO CHE l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

RITENUTO pertanto opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

ORDINA

Per le motivazioni sopra riportate, che a decorrere dal 26 LUGLIO 2022, a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche:

1. è fatto divieto assoluto di depositare e esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri, o comunque non trasparenti, tali da impedire agli operatori incaricati alla raccolta e agli agenti di Polizia Municipale la verifica del corretto conferimento;
2. è fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata.

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca maggiore reato, si applicheranno le sanzioni amministrative previste.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE INOLTRE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza:

- a) alla Prefettura di Vibo Valentia;
- b) alla Stazione dei Carabinieri di Serra San Bruno;
- c) al Commissariato di Polizia di Serra San Bruno;
- d) al Comando di Polizia Municipale;
- e) alla ditta incaricata della raccolta;
- f) al Responsabile dell'Area Igiene Urbana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Serra San Bruno, 28/06/2022

IL SINDACO

dott. Alfredo Barillari


